



44772/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 06/10/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO AGRO'
Dott. VINCENZO ROTUNDO
Dott. ORLANDO VILLONI
Dott. GAETANO DE AMICIS
Dott. ALESSANDRA BASSI

SENTENZA
N. 1226
- Presidente -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -
REGISTRO GENERALE
N. 19769/2015

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DG N. IL X 1973
DC

avverso la sentenza n. 192/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del
10/10/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/10/2015 la relazione fatta dal

Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *MAURILIA DI NARDO*
che ha concluso per *la inammissibilità del ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10 ottobre 2014 la Corte d'appello di Lecce, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi – Sezione di Francavilla Fontana il 6 luglio 2012, appellata da **DG**, ha escluso l'operatività della recidiva e ha ridotto la pena ad un mese di reclusione, condannandolo alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile e confermando nel resto la sentenza di primo grado, che, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, lo aveva dichiarato colpevole del reato continuato di mancata esecuzione dolosa (art. 388, co.2, c.p.) sino al luglio 2008 dell'ordinanza emessa dal Giudice civile di Francavilla Fontana il 20 settembre 2007, nonché del reato di cui all'art. 612 c.p., per avere minacciato di morte il padre, **DC**, nei giorni 21-22 giugno e 18 luglio 2008.

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo tre motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.

2.1. Violazioni di legge e vizi motivazionali sotto il profilo della ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 388 c.p., avendo la Corte d'appello erroneamente ritenuto che l'occupazione degli spazi comuni operata dall'imputato anche dopo l'ordinanza interdittiva adottata dal Giudice civile fosse provata dalle dichiarazioni rese dai testi **CD** e **SMG**. Tali dichiarazioni, infatti, sono state travisate, da un lato perché la Corte di merito ha riportato una sintesi che non trova riscontro negli atti del processo, dall'altro perché ha ommesso di confrontarsi con le dichiarazioni rese dal teste a discarico **FD** e con le risultanze peritali del dott. **D** e dell'Ing. **N**, che quelle dichiarazioni corroboravano, così incorrendo nei medesimi vizi già oggetto di censura nei motivi di appello 4-5-6-7-8 (sia con riferimento al viale di accesso, che al garage ed alla tettoia antistante l'abitazione).

Il querelante, del resto, è portatore di una pretesa del tutto incompatibile con quanto stabilito dal Giudice civile, che, nel riconoscere una situazione di compossesso, non aveva certo consentito al **DC** l'esclusivo utilizzo dell'immobile. Gli stessi elementi addotti dalla Corte distrettuale per motivare l'affermazione di responsabilità del ricorrente devono considerarsi privi di valenza dimostrativa, mentre solo in data 15 marzo 2011 sono state precisate le concrete modalità di esecuzione del provvedimento giudiziale reso il 20 settembre 2007, tanto è vero che, per le oggettive difficoltà di esecuzione legate alle diverse esigenze delle parti, si sono rese necessarie due perizie per individuarne dal punto di vista tecnico l'attuazione attraverso la delimitazione degli spazi comuni.

Ne discende l'insussistenza di comportamenti fraudolenti o elusivi del su indicato provvedimento giudiziale, risultando una situazione di mero inadempimento, peraltro oggettivamente inesigibile, trattandosi di compossesso ed essendosi reso necessario il ricorso al Giudice civile per l'esatta determinazione delle modalità esecutive dell'ordinanza possessoria.



2.2. Violazioni di legge e vizi motivazionali sotto il profilo della ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 612 c.p. (capo *sub* B), per non avere la Corte d'appello adeguatamente esaminato la relativa doglianza difensiva, che sottolineava come dal dibattimento, anche per la genericità della deposizione resa dalla parte civile, fossero emerse non minacce, ma semplici rivendicazioni di proprietà da parte dell'imputato.

2.3. Violazioni di legge e vizi motivazionali sotto il profilo della erronea applicazione della regola posta dall'art. 192 c.p.p., per quel che attiene all'omessa valutazione della attendibilità della testimonianza resa dalla parte civile, alla elevata situazione di conflittualità esistente tra le parti ed alla mancanza di oggettivi riscontri documentali, al di là delle sue stesse denunce.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto sostanzialmente orientato a riprodurre un quadro di argomentazioni già ampiamente vagliate e correttamente disattese dai Giudici di merito, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, in tal guisa richiedendo, sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica consequenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione.

Il ricorso, dunque, non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità *ictu oculi* percepibili, né a sviluppare un adeguato confronto critico-argomentativo rispetto alla coerenza logica della motivazione, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha linearmente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei correlativi temi d'accusa.

2. Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza di primo grado, i cui passaggi motivazionali vengono a saldarsi perfettamente con quelli della decisione d'appello, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte distrettuale ha disatteso, con rilievi immuni da vizi logico-giuridici in questa Sede deducibili, la diversa ricostruzione prospettata dalla difesa, confutandone le obiezioni ed offrendo piena ragione giustificativa del giudizio di attendibilità, intrinseca ed estrinseca, del contributo narrativo offerto dalla persona offesa riguardo al reato continuato di minacce.

Nelle loro conformi decisioni, inoltre, i Giudici di merito hanno posto in rilievo il dato oggettivo della mancata osservanza, da parte dell'imputato, dell'ordine imposto dal Giudice civile di consentire alla persona offesa di poter disporre agevolmente delle aree oggetto dell'ordinanza interdittiva emessa nel giudizio possessorio: la fruibilità degli spazi comuni, infatti, è stata resa impossibile proprio a causa della condotta dell'imputato, che ha continuato ad occupare gli spazi comuni parcheggiandovi le autovetture di cui aveva la



disponibilità per l'esercizio della propria attività commerciale, costringendo in tal modo il padre a richiedere di volta in volta l'intervento del figlio per poter reperire uno spazio dove parcheggiare i propri mezzi.

Sulla stregua delle rappresentate emergenze probatorie e dei relativi riscontri (verifica dei Vigili urbani; ulteriore istanza proposta dalla persona offesa, a distanza di un anno dalla su citata ordinanza, nella causa civile ancora pendente fra le parti; documentazione fotografica relativa ai luoghi oggetto dell'ordinanza inibitoria) deve ritenersi, dunque, che la decisione impugnata abbia fatto buon governo del quadro di principii che regolano la materia in esame, mostrandosi le notazioni del ricorrente meramente assertive e all'evidenza infondate, ove si consideri che il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall'articolo 388, comma secondo, cod. pen., non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che l'obbligo imposto, come verificatosi nel caso in esame, non sia coattivamente ineseguibile, richiedendo la sua attuazione la necessaria collaborazione dell'obbligato, poiché l'interesse tutelato dall'art. 388 cod. pen. non è l'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione (Sez. Un., n. 36692 del 27/09/2007, dep. 05/10/2007, Rv. 236937)

Nel caso in esame, infatti, come concordemente posto in risalto dai Giudici di merito, non vi è stata alcuna condotta collaborativa da parte dell'obbligato, che, sebbene l'ordinanza del Giudice civile non fosse suscettibile di esecuzione forzata, ha continuato ad occupare gli spazi comuni impedendo il pacifico esercizio del compossesso riconosciuto alla persona offesa e fatto oggetto di precisa tutela in sede giudiziale.

3. Conclusivamente, deve ritenersi che la Corte d'appello ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione dei delitti oggetto dei correlativi temi d'accusa, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che la ricostruzione proposta dalla difesa si poneva solo quale mera ipotesi alternativa, peraltro smentita dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti.

La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio linearmente rappresentato come completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logico-argomentativa.

In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione del compendio storico-fattuale oggetto della regiudicanda, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti accertati nelle pronunzie dei Giudici di merito, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo ivi tracciato, ed a verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici *ictu oculi* percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali.



4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro mille.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, lì, 6 ottobre 2015

Il Consigliere estensore

dr. Gaetano De Amicis



Il Presidente

dr. Antonio Agrò

